

Ente/Collegio: IRCCS - ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI - INRCA

Regione: Marche

Sede: Ancona via s.margherita 5

Verbale n. 41 del COLLEGIO SINDACALE del 23/03/2021

In data 23/03/2021 alle ore si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

PIERGIORGIO DINI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

STEFANO MANGOGNA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

PAOLO MEZZOGORI

Presente

Partecipa alla riunione Il Collegio si è riunito previa convocazione in audioconferenza in applicazione dell'art. 87 del DL 18/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 263 del DL 34/2020, nonché delle misure di contenimento vigenti alla data odierna - DPCM 02/03/2021 - per l'emergenza epidemiologica COVID-19.


Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

PARERE DEL COLLEGIO EX ART 40 DLGS 165/2001 SULLA IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO STIPULATO IN DATA 04/02/2021 RELATIVO AI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE FASCE ECONOMICHE AL PERSONALE AVENTE PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA

Il Collegio ha proceduto all'esame della ipotesi di accordo integrativo indicato in rubrica ai sensi dell'art. 40, c. 3 sexies del Dlgs 165/2001.

L'ipotesi di accordo è stata trasmessa al Collegio dei sindacale con nota n. 6107 del 16 febbraio 2021, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

Il Collegio ha esaminato l'ipotesi di accordo che ha ad oggetto la definizione dei criteri per l'attribuzione delle fasce economiche al personale avente profilo di collaboratore professionale di ricerca sanitaria. L'ipotesi di accordo si basa sulle seguenti norme e previsioni contrattuali: L 205/2017, CCNL 11/07/2019 art. 12, DM Salute 164/2019, DM Salute 24/04/2020. In particolare l'art. 5 cit. prevede che i criteri in argomento siano oggetto di apposito accordo a livello di contrattazione aziendale. Il medesimo articolo prevede, altresì, che le fasce economiche intermedia D3 e elevata D6 sono attribuite al collaboratore professionale degli IRCCS e IZS, secondo i criteri utilizzati per le analoghe professionalità del comparto con particolare riferimento a: titoli di studio posseduti; responsabilità assunte; complessiva esperienza maturata anche con diverse tipologie di rapporto di lavoro. 2. Il collaboratore professionale eventualmente non in possesso di laurea è in ogni caso inquadrato nella fascia iniziale D. L'art. 8, comma 2 del DM 164/2019 prevede che entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione, l'Istituto, sentito il direttore scientifico dell'IRCCS o il direttore generale dell'IZS procede alla valutazione finalizzata all'attribuzione delle fasce economiche, ai sensi di quanto previsto dal CCNL del comparto sanità-sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, con effetto dalla predetta data di assunzione.



La copertura degli oneri per l'attribuzione delle fasce economiche in argomento sono assicurati dalla L. 205/2017, art. 1, c. 424 e sono pari a 1.372.804,42 per il 2019; 1.754.255,69 per il 2020, mentre la quota per il 2021 non è ancora nota.

AL riguardo il Collegio, alla luce di quanto previsto dall'art. 8, comma 2 citato che prevedeva che la valutazione venisse fatta entro sei mesi dall'assunzione e dei pareri espressi dalla PCM - Funzione Pubblica, dall'ARAN, dal MEF -RGS in casi analoghi, raccomanda l'INRCA di voler svolgere le procedure per l'attribuzione delle fasce economiche entro l'anno di competenza dei fondi stanziati in bilancio con tale finalità, al fine di evitare anche la "retrodatazione" delle stesse in data antecedente al 01.01 gennaio nel quale le relative procedure selettive vengono svolte.

Nel caso di specie il Collegio ritiene che in sede di prima applicazione dei criteri, tenuto conto che era necessario definire gli stessi preventivamente con apposito accordo in sede di contrattazione aziendale, alla luce dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che nel 2020 non ha consentito un ordinario funzionamento dell'Ente, l'accordo possa avere corso. Raccomanda all'INRCA di attivare e completare le future procedure entro l'esercizio di competenza dei relativi fondi, come del resto già avviene per le PEO del comparto sanità.

Ciò premesso, il Collegio verificato che:

- le relazioni illustrative e le relazioni tecnico finanziarie sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- la destinazione delle risorse è coerente con la normativa vigente;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria delle ipotesi di accordo in esame.